



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 13/09/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

ERLICHER DINO, Presidente

DEMOZZI ANDREA, Relatore

CUCCARO MICHELE, Giudice

in data 13/09/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 179/2020 depositato il 24/09/2020

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2

Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Conta' - Via Roma, 21 38093 Conta' TN

Difeso da

Difensore_4 - CF_Difensore_4

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Trentino Riscossioni S.p.a. - 02002380224

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- INGIUNZIONE n. 20190000005 IMIS 2012

- INGIUNZIONE n. 20190000005 IMIS 2013
- INGIUNZIONE n. 20190000005 IMUP 2012
- INGIUNZIONE n. 20190000005 IMUP 2013
- INGIUNZIONE n. 20190000005 TASI 2012
- INGIUNZIONE n. 20190000005 TASI 2013
- INGIUNZIONE n. 20190000005 I.C.I. 2012
- INGIUNZIONE n. 20190000005 I.C.I. 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2/2017 EX CUNEVO IMIS 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2/2017 EX CUNEVO IMUP 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2/2017 EX CUNEVO TASI 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2/2017 EX CUNEVO I.C.I. 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2/2017 EX TERRES IMIS 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2/2017 EX TERRES IMUP 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2/2017 EX TERRES TASI 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2/2017 EX TERRES I.C.I. 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2/2018 EX CUNEVO IMIS 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2/2018 EX CUNEVO IMUP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2/2018 EX CUNEVO TASI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2/2018 EX CUNEVO I.C.I. 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4/2018 EX TERRES IMIS 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4/2018 EX TERRES IMUP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4/2018 EX TERRES TASI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4/2018 EX TERRES I.C.I. 2013

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente_1, residente nel Luogo_1, presenta ricorso avverso l'ingiunzione fiscale di pagamento, dell'importo complessivo (comprensivo di imposta IMU/IMIS, sanzioni, interessi, costo della riscossione e notifica) di euro 8.842,80, con cui Trentino Riscossioni Spa ha intimato il pagamento dei tributi. Con il presente ricorso il sig. Ricorrente_1 impugna gli atti impositivi emessi, sia da Trentino Riscossioni SpA, in qualità di agente della riscossione, sia dal Comune di Contà.

L'ingiunzione di pagamento è stata notificata al ricorrente in data 27 dicembre 2019, dove Trentino Riscossioni ha intimato il pagamento dell'importo entro 30 giorni dalla notifica. Secondo l'agente di riscossione l'ingiunzione de qua fa seguito a quattro avvisi di accertamento, di cui due notificati in data 27/12/2017 e due notificati in data 19/12/2018.

I motivi del ricorso riguardano, in primo luogo l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità dell'ingiunzione di pagamento per inesistenza della notificazione degli atti prodromici all'ingiunzione di pagamento. Il ricorrente

sostiene di non aver mai ricevuto alcuna valida notificazione degli avvisi di accertamento, di non aver mai ricevuto né cartelle di pagamento né avvisi bonari né altre comunicazioni, che possano costituire il necessario presupposto dell'ingiunzione di pagamento. Precisa ancora che l'onere della prova, di aver provveduto alla notifica degli atti prodromici all'ingiunzione fiscale di pagamento, incombe sulle parti resistenti, in quanto alla parte ricorrente è stata notificata solo l'ingiunzione di pagamento. A sostegno del proprio assunto cita alcune sentenze di commissioni tributarie provinciali e regionali che confermano la propria tesi.

Il secondo rilievo riguarda la nullità dell'ingiunzione di pagamento, per violazione dell'art. 3, comma 3 della legge n. 241/90 e dell'art. 7 della legge n. 212/00, per mancata allegazione da parte dell'Agente della riscossione, degli atti prodromici.

Con il terzo motivo deduce la nullità dell'ingiunzione di pagamento per mancanza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, che hanno determinato le scelte dell'amministrazione. Parte ricorrente lamenta che l'atto oggetto di impugnazione indica solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza fornire la base di calcolo degli stessi, omettendo di indicare le aliquote per il calcolo degli interessi.

Il quarto rilievo riguarda la decadenza, dell'ente locale e dell'agente della riscossione, dal diritto di procedere alla notificazione degli avvisi di accertamento o degli ulteriori atti impositivi di qualsiasi genere.

Il quinto motivo riguarda la prescrizione dei tributi vantati dal Comune di Contà nei confronti del ricorrente, in quanto ai sensi dell'art. 2948, comma 4 del Codice civile, i tributi si prescrivono nel termine di 5 anni, dal giorno in cui il tributo è dovuto. Nel caso specifico i contributi riguardanti l'ingiunzione di pagamento, si riferiscono agli anni 2012 e 2013.

Il sesto motivo riguarda la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.

Il settimo motivo riguarda la mancanza del provvedimento del Comune di Contà per l'affidamento della funzione di riscossione coattiva a Trentino Riscossioni con conseguente carenza di legittimazione alla riscossione in capo alla società di discussione.

Alla luce di quanto sopra eccepito e dedotto il ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

Con successiva memoria parte ricorrente sostiene che la tesi dell'ufficio, secondo cui la notifica degli atti prodromici all'ingiunzione fiscale di pagamento è avvenuta regolarmente, è del tutto erronea perché non sono mai stati notificati direttamente al signor Ricorrente_1. A supporto della propria tesi, riporta una sentenza della Corte di Cassazione dove viene sancito che qualora l'atto fosse consegnato nelle mani di persona di famiglia, deve seguire l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale, al fine di validare la notifica eseguita dai messi comunali. Insiste nelle richieste già avanzate nel ricorso principale.

Si costituisce in giudizio Trentino Riscossioni SpA, dove in merito al primo punto, dichiara la propria carenza di legittimazione passiva, essendo soggetto istituzionalmente preposto alla sola attività di riscossione delle entrate locali, quindi, non può conoscere le vicende a monte, che hanno originato l'ingiunzione fiscale di pagamento.

Circa il secondo motivo di impugnazione il ricorrente, per violazione dell'art. 3, comma 3 della legge 241/90 e dell'art. 7 legge 212/00 per mancata allegazione degli atti prodromici, la società ritiene che facendo riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina, la funzione di informazione della motivazione, è rispettata, anche nel caso della cosiddetta motivazione per relationem, quando l'atto rinvia ad atti o documenti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente. Ne discende che un atto può essere legittimamente motivato per relationem, senza alcun obbligo di allegare l'atto richiamato.

Riguardo al terzo punto sulla mancanza di presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato

le scelte, Trentino Riscossioni precisa che l'importo dovuto risponde ai requisiti di intelligibilità e trasparenza in base alla somma di tutte le voci costituenti il debito.

Quanto alla decadenza del potere accertativo dell'ente locale e dell'agente della riscossione, con il venir meno del diritto di procedere alla notificazione degli avvisi di accertamento e di ulteriori atti impositivi, Trentino Riscossioni mette in luce, il rispetto del termine entro il quale dovevano essere notificati. Risultano rispettati anche i termini decadenziali delle sanzioni e degli interessi.

Riguardo alla mancanza del provvedimento del Comune di Contà, per l'affidamento delle funzioni di riscossione coattiva a Trentino Riscossioni SpA, la società precisa di essere una società con forma giuridica "*in house*" a capitale interamente pubblico ed operante esclusivamente a favore degli enti soci. In particolare, Trentino Riscossioni è affidataria della funzione di riscossione coattiva delle entrate tributarie gestite dal Comune di Contà giusto contratto di servizio stipulato in data 6 aprile 2016.

Alla luce di quanto sopra Trentino Riscossioni chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituisce anche il Comune di Contà mettendo in luce i vari tributi che costituiscono l'importo indicato nell'ingiunzione fiscale di pagamento. In particolare, si tratta di imposta municipale del Comune di Cunevo, che del 01/01/2016 si è fuso nel Luogo_1.

Riguardo agli avvisi di accertamento prodromici all'ingiunzione fiscale di pagamento il Comune di Contà dichiara di averli notificati regolarmente, tramite il messo comunale, ai familiari conviventi, Nominativo_1 e Nominativo_2.

Alla luce di tali considerazioni deduce che il ricorso è infondato, chiedendo il rigetto dello stesso con vittoria delle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato, per cui la Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado di Trento lo accoglie annullando l'atto impugnato.

Con il presente ricorso il sig. Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento emessa da Trentino Riscossioni. Con tale atto, l'agente per la riscossione, ha intimato il pagamento di euro 8.842,80 dell'imposta Imis a favore del comune di Contà. Tale ingiunzione è successiva a quattro avvisi di accertamento, di cui, due notificati in data 27/12/2017 e due notificati in data 19/12/2018. Nel presente ricorso controdeduce anche il comune di Contà confermando la correttezza del proprio operato ed in particolare della notifica degli avvisi di accertamento.

In sintesi, con il ricorso si lamenta il difetto di notifica, sia degli avvisi di accertamento, prodromici all'ingiunzione di pagamento, sia della stessa ingiunzione di pagamento.

Il ricorrente precisa che n. 2 avvisi di accertamento sono stati notificati alla moglie (Nominativo_1) e due alla figlia (Nominativo_2) del destinatario. L'ingiunzione di pagamento è stata notificata il 27/12/19 nelle mani della moglie Nominativo_1. Nel presente contenzioso, il sig. Ricorrente_1 lamenta il fatto che le notifiche, non essendo avvenute nelle sue mani, il comune da una parte e Trentino Riscossioni dall'altra, nel rispetto dell'art. 60, comma 1, lettera b/bis del DPR 600/73 avrebbero dovuto inviare al destinatario apposita ed ulteriore raccomandata informativa, indicando la persona che ha ricevuto gli avvisi/ingiunzione.

Or bene, l'eccezione sollevata nel ricorso è fondata e per tale motivo la CGT lo accoglie. La notifica degli atti impositivi, in generale, a persona diversa dal destinatario (nel caso di specie la moglie convivente sig.

ra Nominativo_1 e la figlia convivente Nominativo_2) prevede, al fine di perfezionare il procedimento notificatorio, l'imporre l'invio della raccomandata informativa.

Tale obbligo è dettato dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 b-bis) e prevede: *“se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”*.

L'invio della lettera raccomandata costituisce un adempimento essenziale, affinché il procedimento della notifica sia perfezionato. In buona sostanza è necessario, che, siano rispettati tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa in vigore, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola spedizione. Qualora i mittenti (nel caso di specie il comune di Contà e Trentino Riscossioni) non forniscano la prova della spedizione e ricezione della raccomandata informativa, gli atti impositivi sono da ritenersi nulli. Anche la Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 27446 del 20/09/2022, ha affermato che: *“...in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. Nel caso di specie, è incontrovertito che la notifica è avvenuta a mani (e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente, (...), donde trova applicazione la lettera b bis) del primo comma art. 60 D.P.R. 600/1973, vigente ratione temporis (perché introdotta con d.l. n. 223/2006), raccomandata del cui invio dev'essere data prova. Per contro, dall'esame dei fascicoli, emerge che la consegna a mani sia stata fatta da messo comunale e risulta non intellegibile ogni ulteriore riferimento all'invio della prefata raccomandata, dovendosi quindi concludere nel senso che la prova richiesta non è stata fornita...”*

Or bene, la sullodata sentenza conferma che in caso di notifica di un atto della riscossione o di un atto tributario in generale, a persona diversa dall'effettivo destinatario, il soggetto emittente l'atto, deve dimostrare tanto l'inoltro quanto l'effettiva ricezione, da parte del reale destinatario del provvedimento, della raccomandata informativa di cui all'art. 60, comma 1, lettera b-bis, D.p.r. n. 600/73. Giova ancora precisare che la Corte di Cassazione con la sentenza n° 2868/2017, ha posto l'accento sul fatto che l'applicazione dei principi di cui all'art. 60, comma 1, lettera b-bis, DPR 600/1973 sono validi solo in caso di notifica eseguita dal messo comunale o dal messo speciale dell'Ufficio. Nel caso di specie la notifica è avvenuta tramite il messo comunale.

Nel caso della presente controversia la raccomandata informativa non è stata notificata, né nei confronti degli avvisi di accertamento, né dell'avviso di ingiunzione. Ne consegue il mancato rispetto della norma di cui all'art. 60, comma 1, lettera b-bis, DPR n. 600/73 per cui il procedimento notificatorio è avvenuto in modo irregolare. In considerazione della sullodata conclusione, a cui è giunto il presente collegio, si dichiara la nullità dell'ingiunzione fiscale di pagamento.

L'accoglimento del presente ricorso, in merito al primo punto eccepito, assorbe anche le altre eccezioni sollevate da parte ricorrente.

Nella regolazione delle spese di giudizio, va tenuto conto della difficoltà interpretativa della norma, che giustifica la compensazione integrale.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento, compensando per intero le spese di giudizio.